

**35.****ATTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA****Antimeridiana di mercoledì 4 maggio 2011****Progetto di legge oggetto:****1117 (13)**  
(emendamenti)**Progetto di legge****OGGETTO 1117****Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: «Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile» (13)****TITOLO I****Disposizioni generali****Art. 1****Finalità e oggetto**

1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile attraverso la promozione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria di cui all'articolo 2.

2. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, oppure da questi con il sostegno della Regione. Tali interventi sono attuati in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) e dall'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 (Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata).

**Art. 2****Definizioni**

1. Ai fini della presente legge, in relazione alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, si intendono:

a) per interventi di prevenzione primaria, quelli diretti a prevenire i rischi di infiltrazione criminale nel territorio regionale sul piano economico e sociale;

b) per interventi di prevenzione secondaria, quelli diretti a contrastare i segnali di espansione o di radicamento nel territorio regionale;

c) per interventi di prevenzione terziaria, quelli diretti a ridurre i danni provocati dall'insediamento dei fenomeni criminosi.

## TITOLO II

## Interventi di prevenzione primaria e secondaria

## Art. 3

## Accordi con enti pubblici

1. La Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, anche mediante la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:

a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;

b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;

c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;

d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.

## Art. 4

## Rapporti con il volontariato e l'associazionismo

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10), operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. Per le medesime finalità, la Regione promuove altresì la stipulazione di convenzioni da parte dei soggetti di cui al presente comma con gli Enti locali del territorio regionale.

2. La Regione concede contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di cui al comma 1, dotate di un forte radicamento sul territorio, per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura della legalità, del contrasto al crimine organizzato e mafioso, nonché della cittadinanza responsabile.

## Art. 5

## Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale

1. Nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela dell'ambiente, connessi o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso, la Regione stipula accordi e convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore ambientale, le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato e le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale). A tal fine possono essere altresì previste specifiche iniziative di formazione e di scambio di informazioni fra la Regione e i suindicati soggetti.

## Art. 6

Interventi nei settori economici  
e nelle pubbliche amministrazioni regionali e locali

1. La Regione opera per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell'impresa, della cooperazione, del lavoro e delle professioni al fine di favorire il coinvolgimento degli operatori nelle azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. A tal fine essa promuove iniziative di sensibilizzazione e di formazione, in collaborazione con le associazioni rappresentative delle imprese, della cooperazione e dei lavoratori, nonché con le associazioni, gli ordini ed i collegi dei professionisti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nelle amministrazioni pubbliche non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione, la Regione promuove iniziative di formazione volte a fornire ai pubblici dipendenti una specifica preparazione ed a far maturare una spiccata sensibilità al fine della prevenzione e del contrasto alla corruzione ed agli altri reati connessi con le attività illecite e criminose di cui alla presente legge.

## Art. 7

Misure a sostegno della cultura della legalità  
e della cittadinanza responsabile  
nel settore dell'educazione e dell'istruzione

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), previa stipulazione di accordi ai sensi dell'articolo 3, promuove ed incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità e concede contributi a favore di enti pubblici per:

a) la realizzazione, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge, nonché per la realizzazione di attività di qualificazione e di aggiornamento del personale della scuola;

b) la realizzazione, in collaborazione con le Università presenti nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge nonché la valorizzazione delle tesi di laurea inerenti ai temi della stessa;

c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità nella comunità regionale, in particolare fra i giovani.

2. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa concorre alle attività di cui al presente articolo mediante la concessione di patrocini e altri interventi con finalità divulgative.

## Art. 8

## Attività della polizia locale. Interventi formativi

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 24 del 2003, valorizza il ruolo della polizia locale nell'attuazione delle politiche di prevenzione primaria e secondaria, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 3 della presente legge.

2. La Regione promuove, avvalendosi della fondazione "Scuola interregionale di Polizia locale" di cui al capo III bis della legge regionale n. 24 del 2003, la formazione degli operatori di polizia locale, anche in maniera congiunta con gli operatori degli Enti locali, delle Forze dell'ordine, nonché delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale sui temi oggetto della presente legge.

## Art. 9

Interventi per la prevenzione dell'usura  
e di altre fattispecie criminogene

1. Nei confronti dei fenomeni connessi all'usura la Regione promuove specifiche azioni di tipo educativo e culturale volte a favorirne l'emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti nel territorio regionale.

2. La Regione, nel rispetto delle discipline vigenti in materia sociale e sanitaria, prevede, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, interventi per prevenire le situazioni di disagio e di dipendenza connesse o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso.

## TITOLO III

## Interventi di prevenzione terziaria

## Art. 10

## Azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati

1. La Regione attua la prevenzione terziaria attraverso:

a) l'assistenza agli Enti locali assegnatari dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera);

b) la concessione di contributi agli Enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;

c) la concessione di contributi agli Enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.

## Art. 11

## Politiche a sostegno delle vittime

1. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati anche mediante i programmi di protezione di cui all'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2) e i programmi di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone).

2. La "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati" di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2003 interviene a favore delle vittime dei reati del crimine organizzato e mafioso o di azioni criminose messe in atto dalla mafia e dalla criminalità organizzata, sulla base dei presupposti, modalità e condizioni previste dal medesimo articolo.

#### TITOLO IV Disposizioni generali

##### Art. 12

##### Strumenti per l'attuazione coordinata delle funzioni regionali. Cooperazione istituzionale

1. La Giunta regionale promuove e coordina le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale, gli interventi regionali di cui all'articolo 3 e le attività derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge.

2. La struttura regionale competente per le iniziative sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso:

a) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge, comprese quelle di cui all'articolo 10, e ne rappresenta il punto di riferimento nei confronti dei cittadini e delle associazioni;

b) esercita le funzioni di osservatorio sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso; a tal fine essa opera anche in collegamento con gli Enti locali e con gli osservatori locali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);

c) mantiene un rapporto di costante consultazione con le principali associazioni di cui all'articolo 4 della presente legge anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche;

d) consulta le associazioni e i soggetti rappresentativi di cui agli articoli 5 e 6, comma 1, della presente legge.

3. Nell'ambito delle finalità della presente legge, la Regione promuove, anche attraverso l'esercizio delle sue funzioni di coordinamento in materia di polizia locale e la Conferenza regionale prevista dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 24 del 2003, la cooperazione con le Istituzioni dello Stato competenti per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. La Regione collabora con le Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, sulla base degli accordi di cui all'articolo 3, per la soluzione di specifiche problematiche che rendano opportuno l'intervento regionale.

4. Le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale sulle materie di cui alla presente legge sono svolte in raccordo tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

5. La Giunta regionale determina con proprio atto le modalità e i criteri per la concessione dei contributi connessi all'attuazione degli articoli 3, 4, comma 2, 7 e 10.

##### Art. 13 Costituzione in giudizio

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle attività ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 46, comma 2, lettera i), dello Statuto regionale, valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa, ivi compresa la costituzione in giudizio nei relativi processi.

## Art. 14

Giornata regionale della memoria e dell'impegno  
in ricordo delle vittime delle mafie  
e per la promozione della cittadinanza responsabile

1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata e mafiosa, la Regione istituisce la "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile", da celebrarsi ogni anno il ventuno di marzo al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.

## Art. 15

Centro di documentazione

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, d'intesa fra loro, costituiscono un centro di documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di conoscenze in materia.

## TITOLO V

Disposizioni finali e finanziarie

## Art. 16

Partecipazione all'associazione "Avviso pubblico"

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, dello Statuto regionale, è autorizzata a partecipare all'associazione denominata "Avviso pubblico".

2. L'associazione "Avviso pubblico" è un'organizzazione a carattere associativo, liberamente costituita da Enti locali e Regioni per promuovere azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa nel governo degli Enti locali ed iniziative di formazione civile contro le mafie.

3. La partecipazione della Regione all'associazione "Avviso pubblico" è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che l'associazione non persegua fini di lucro;

b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.

4. La Regione aderisce all'associazione "Avviso pubblico" con una quota di iscrizione annuale il cui importo viene determinato ai sensi dello statuto dell'associazione stessa e nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

5. Il Presidente della Regione, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione ad "Avviso pubblico" e ad esercitare tutti i diritti inerenti alla qualità di associato.

## Art. 17

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nel favorire nel territorio regionale la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

2. A tal fine ogni due anni la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;

b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge, evidenziandone i risultati ottenuti;

c) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti.

3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

#### Art. 18 Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio 2011, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, mediante l'utilizzo dei fondi a tale scopo specifico accantonati, a norma di quanto disposto dall'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 15 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013), nell'ambito delle seguenti unità previsionali di base:

a) 1.7.2.2.29100, al capitolo 86350, "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti", elenco n. 2 del bilancio regionale per l'esercizio 2011;

b) 1.7.2.3.29150, al capitolo 86500, "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d'investimento", elenco n. 5 del bilancio regionale per l'esercizio 2011.

2. Per gli esercizi successivi al 2011, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

#### **Emendamenti all'oggetto 1117**

Emendamento 1, a firma dei consiglieri Manfredini, Corradi, Cavalli e Bernardini:

«All'articolo 2, comma 1, dopo le parole "crimine organizzato e mafioso" aggiungere le parole "e della corruzione".»

Emendamento 2, a firma dei consiglieri Manfredini, Corradi, Cavalli e Bernardini:

«All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere:

"e) istituire, in collaborazione con gli enti pubblici, una rete informativa costituita dall'anagrafe dei dirigenti e dei responsabili di procedimenti di appalti pubblici, con riferimento alla retribuzione, alla partecipazione a commissioni aggiudicatrici ed ai procedimenti di affidamento, esecuzione, collaudo di appalti pubblici;

f) pubblicare sui siti istituzionali informazioni relative a procedimenti che hanno ad oggetto autorizzazioni, concessioni, appalti pubblici, con aggiornamento trimestrale e particolare

riferimento a concessioni per attività estrattive (durata, tipologia, quantitativi dei materiali estratti e commercializzati), trasporto, impiego e smaltimento di materiali inerti".»

Emendamento 3, a firma dei consiglieri Manfredini, Corradi, Cavalli e Bernardini:

«All'articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"3. Tra gli strumenti e le misure organizzative adottate dagli enti per fronteggiare i rischi di corruzione e di altri reati connessi con le attività illecite e criminose di cui alla presente legge, la Regione promuove ed incentiva la trasparenza delle procedure di selezione, di avanzamento carriera e la rotazione dei funzionari e responsabili di procedimento che operano in settori sensibili".»

Emendamento 28, a firma della vicepresidente della Giunta Saliera:

«All'articolo 12, nel comma 1, le parole "dell'articolo 4" sono sostituite dalle parole "degli articoli 4, 5 e 6".»

Emendamento 29, a firma del consigliere Favia:

«All'articolo 3, lettera c) alla fine aggiungere la seguente frase:

"i cui dati confluiscono nell'osservatorio regionale;".»

Emendamento 30, a firma del consigliere Favia:

«All'articolo 4, comma 1, inserire la congiunzione "anche" tra le parole "operanti" e "nel settore dell'educazione".»

Emendamento 31, a firma del consigliere Favia:

«Il testo dell'articolo 8 è sostituito con il seguente testo:

"Art. 8

Attività della polizia locale. Sistema integrato sicurezza urbana.

Interventi formativi

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 24 del 2003, valorizza il ruolo della polizia locale nell'attuazione delle politiche di prevenzione primaria e secondaria, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 3 della presente legge, inoltre, nell'ambito delle proprie competenze, promuove e sostiene il sistema integrato di sicurezza urbana attraverso la creazione di un governo unitario, sia delle politiche di sicurezza che delle politiche di contrasto ai fenomeni criminali, attraverso una più stretta collaborazione tra amministrazioni locali, Camere di Commercio Industria e Artigianato, polizia municipale, polizia provinciale e autorità di controllo dell'ordine pubblico, a tal fine la Regione, anche con il concorso delle Province e dei Comuni, promuove opportune forme di raccordo istituzionali, previste dalla nostra Costituzione, nella distinzione di ruoli e competenze, e nel rispetto del principio di sussidiarietà, con tutti i competenti organismi di vigilanza e controllo dell'ordine pubblico, al fine di costruire rapporti di collaborazione stabili.

3. La Giunta regionale, per conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 definisce:

- protocolli di intesa istituzionali con lo Stato;
- protocolli d'intesa con le Questure, i Comuni e le Province volti a valorizzare, costruire e rendere operativi i tavoli interforze, che riuniscono gli organismi di vigilanza e controllo dell'ordine pubblico, per analisi congiunte delle segnalazioni che pervengono dai cittadini e la scelta delle relative risposte operative da fornire da parte di ciascun organismo istituzionale, cercando di coniugare attività, conoscenze e metodologie investigative;
- forme di raccordo con gli organismi europei volti alla lotta alla criminalità;
- accordi locali per attuare scambi informativi e per la realizzazione di sistemi informativi integrati per l'interconnessione, con un'interfaccia locale, di tutte le sale operative a qualsiasi livello operanti e per il coordinamento tra attività di polizia locale e di prevenzione della criminalità, anche attraverso specifici piani di intervento;
- protocolli con le associazioni di categoria per il controllo degli automezzi di trasporto merci ad opera delle Polizie Municipali;
- azioni volte a rompere il muro del silenzio, quali l'istituzione di infopoint, di numeri verdi, di caselle postali sulla legalità che acquisiscano dati utili alla conoscenza di eventuali fenomeni di



infiltrazioni mafiose nella società, anche in forma anonima, per il successivo vaglio da parte delle autorità competenti.

4. La Regione promuove, avvalendosi della fondazione "Scuola interregionale di Polizia locale" di cui al capo III bis della legge regionale n. 24 del 2003, la formazione degli operatori di polizia locale, anche in maniera congiunta con gli operatori degli Enti locali, delle Forze dell'ordine, nonché delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale anche sui temi oggetto della presente legge."»

Emendamento 32, a firma del consigliere Favia:

«Dopo l'articolo 8 inserire l'articolo 8 bis:

"Art. 8 bis

Tracciabilità dei flussi finanziari

istituzione del conto corrente unico per gli appalti

1. Per gli appalti pubblici della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione, di importo superiore a 100 mila euro, dalla data di pubblicazione della presente legge, i bandi di gara prevedono, pena la nullità del bando, l'obbligo per gli aggiudicatari di utilizzare un conto corrente unico dedicato sul quale gli enti appaltanti fanno confluire tutte le somme relative all'appalto, inoltre, l'aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni del personale ed i compensi per i professionisti e gli studi professionali, utilizzando esclusivamente strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.

2. Sono soggetti al medesimo obbligo di cui al comma 1 anche i subappaltatori ed i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati a lavori o forniture pubbliche.

3. I bandi di gara prevedono, pena la nullità degli stessi, la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano stati condannati per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

4. La Giunta regionale definirà i sistemi per permettere il frazionamento e la quantificazione dei pagamenti per il personale che si occupa in generale delle attività tecniche e amministrative dell'impresa ed il personale che opera su più appalti.

5. Gli enti appaltanti verificano il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2."»

Emendamento 33, a firma del consigliere Favia:

«Dopo l'articolo 9 inserire l'articolo 9 bis:

"Art. 9 bis

Iniziative utili ad anticipare i crediti dei fornitori

1. La Regione, a dimostrazione di una particolare sensibilità per la salute finanziaria dei propri fornitori e dei fornitori delle Amministrazioni Pubbliche della regione non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, e le norme del Parlamento europeo volte a limitare i ritardi di pagamento delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei fornitori, per evitare esposizioni finanziarie che possono favorire infiltrazioni malavitose, attraverso lo strumento del credito proveniente da riciclaggio di denaro, promuove appositi accordi con gli istituti di credito e con aziende e società di intermediazione finanziaria, per favorire le anticipazioni dei crediti dei fornitori con sistemi volti a ridurre i costi prodotti dalle anticipazioni, rendendo obbligatoria la certificazione del debito."»

Emendamento 34, a firma del consigliere Favia:

«Dopo l'articolo 12 inserire l'articolo 12 bis:

"Art. 12 bis

Trasparenza nel settore degli appalti pubblici e forniture  
per evitare le infiltrazioni mafiose

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa nel settore degli appalti pubblici, la Regione Emilia-Romagna e le Amministrazioni Pubbliche della Regione non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, nonché ad enti, aziende, società, agenzie, consorzi e organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla

Regione Emilia-Romagna compresi i concessionari di servizi pubblici regionali, ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi:

a) tutti i provvedimenti finalizzati all'indizione di una procedura di evidenza pubblica devono essere puntualmente e specificatamente motivati in ordine alle ragioni che hanno indotto a prescegliere un determinato metodo di aggiudicazione;

b) le commissioni aggiudicatrici terminano i propri lavori entro novanta giorni dalla data di insediamento, salvo motivate richieste di proroga alla stazione appaltante in caso di comprovata difficoltà di rispettare tale termine per impedimenti oggettivi o soggettivi;

c) la nomina di esperti, dotati di particolare qualificazione professionale, nell'ambito delle commissioni aggiudicatrici deve essere puntualmente motivata in relazione ai curricula dei soggetti designati e deve dare contezza dell'iter logico seguito per l'individuazione di ogni singolo componente esperto;

d) le Stazioni appaltanti hanno l'obbligo di inserire, a pena di nullità degli atti, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, una clausola risolutiva con la quale questi assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari.

2. La Regione, nonché gli enti elencati al comma 1, perseguono l'obiettivo della trasparenza delle procedure finalizzate all'affidamento degli appalti, per tale motivo ogni singolo atto della sequenza procedimentale, finalizzata all'affidamento di un appalto pubblico, deve essere immediatamente pubblicato in via telematica nel portale dei rispettivi enti, per la Regione sul portale nella sezione trasparenza, affinché chiunque vi abbia interesse sia in grado di seguire e monitorare l'iter del procedimento, nel rispetto dei limiti stabiliti in proposito dalla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza, inoltre dovranno essere pubblicate, con le stesse modalità:

- le autorizzazioni inerenti movimenti terra e di materiali da cava;
- le autorizzazioni inerenti le società che effettuano movimentazioni di rifiuti e rifiuti speciali;
- le pratiche inerenti concessioni di deroghe per i vincoli esistenti;
- i provvedimenti sanzionatori per reati ambientali adottati nell'ambito del proprio territorio;
- l'elenco delle società che operano movimenti terra e/o che hanno incarichi di bonifica con indicazione tipologica e sito specifico di partenza, stoccaggio e deposito nell'ambito del territorio di propria competenza;

- tutti i dati obbligatori, conferiti ai sensi dell'art. 118, comma 11, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE".

3. I Comuni dovranno inoltre rendere noti online sul proprio sito:

- le società pubbliche e private che conferiscono rifiuti in discariche o impianti collocati nel proprio territorio o di proprietà di società partecipate;

- i provvedimenti sanzionatori per reati ambientali adottati nell'ambito del proprio territorio;

- le società che operano movimenti terra e/o che hanno incarichi di bonifica con indicazione tipologia e sito specifico di partenza, stoccaggio e deposito nell'ambito del territorio di propria competenza;

- le concessioni di variazione di destinazione ad uso di aree, palazzi, impianti industriali, strutture ricettive e di culto, con indicazione anche del gestore/proprietario o del soggetto a cui viene assegnata la concessione;

- le graduatorie per le assegnazioni di immobili comunali e delle case popolari, ivi comprese quelle costruite da privati per l'edilizia convenzionata, oltre che quelle relative agli immobili abitativi o commerciali di competenza di società pubbliche, ed ogni provvedimento adottato in "deroga" alle graduatorie, con l'indicazione della motivazione e del beneficiario;

- le eventuali stipule di convenzioni con Società private di distribuzione alimenti tramite apparecchiature automatiche, di ticket ristorazione, servizi mensa, con l'indicazione delle altre offerte pervenute e rigettate e relative informazioni."»

Emendamento 35, a firma del consigliere Favia:

«Il testo dell'articolo 13 è sostituito con il seguente testo:

"Art. 13

Costituzione in giudizio

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle attività ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 46, comma 2, lettera i), dello Statuto regionale, valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa, e si costituisce parte civile in tutti i processi penali relativi a reati di mafia, afferenti il proprio territorio, e per processi in cui siano contestati reati connessi, a quelli di tipo mafioso, dei quali siano imputati amministratori e dipendenti regionali.

2. Eventuali risarcimenti, derivanti dai procedimenti di cui al comma 1, vengono destinati a finanziare le misure previste all'art. 10."»

Emendamento 36, a firma del consigliere Favia:

«Il testo dell'articolo 14 è sostituito con il seguente testo:

"Art. 14

Istituzione della Settimana regionale della legalità della memoria e  
dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie

1. La Regione, al fine di promuovere la cultura della legalità su tutto il territorio regionale, istituisce la Settimana regionale della Legalità, della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie da celebrarsi ogni anno nella terza settimana del mese di marzo.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta regionale, che si fa carico degli oneri finanziari, sentite le associazioni antimafia che operano sul territorio regionale, la consulta di cui all'art. 14 bis della presente legge, definisce le modalità di organizzazione della Settimana di cui al comma 1, al fine di ricordare e commemorare tutte le vittime delle mafie, stabilendone il programma e tutte le iniziative, mostre, pubblicazioni da diffondere, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado."»

Emendamento 37, a firma del consigliere Favia:

«Dopo l'articolo 14 inserire l'articolo 14 bis:

"Art. 14 bis

Consulta regionale sulla legalità

1. La Regione istituisce la Consulta regionale sulla legalità quale strumento di concertazione, di consultazione, di proposta, di verifica e valutazione delle politiche di promozione della legalità, della trasparenza e dell'adozione di regole etiche.

2. La Consulta, in particolare, esprime pareri finalizzati all'adozione degli atti previsti dalla presente legge, può formulare valutazioni, osservazioni e proposte per lo svolgimento delle funzioni di osservatorio previste dalla presente legge, nonché per l'attuazione e la revisione della disciplina vigente.

3. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta:

- a) dall'Assessore regionale competente per materia o suo delegato, che la presiede;
- b) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;
- c) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;
- d) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati congiuntamente dagli Ordini e Collegi professionali;
- e) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dalle associazioni che abbiano tra i propri fini statuari l'antimafia, l'educazione alla legalità, la lotta alla illegalità e al crimine in genere.

4. La Consulta è istituita senza oneri a carico del bilancio regionale, dura in carica tre anni e delibera con la presenza di almeno la metà dei componenti. Alle sedute possono essere invitati a partecipare esperti e altre rappresentanze istituzionali."»

Emendamento 38, a firma del consigliere Favia:

«Dopo l'articolo 14 bis inserire l'articolo 14 ter:

"Art. 14 ter

Istituzione dell'osservatorio della legalità

1. La Regione al fine di esercitare le funzioni di osservatorio di cui all'articolo 12 comma 2 lett. b) e di coordinare e razionalizzare il lavoro delle Amministrazioni Pubbliche regionali competenti in materia di raccolta dati e informazioni inerenti gli appalti pubblici, servizi e forniture e in materia di trasparenza e prevenzione di forme di illecito nella Pubblica Amministrazione istituisce l'osservatorio regionale della legalità presso l'Assessorato competente per le politiche per la sicurezza.

2. L'osservatorio si occupa di:

- analisi e studi concernenti la legalità nelle Amministrazioni Pubbliche regionali con particolare attenzione al fenomeno dell'infiltrazione delle mafie nel tessuto economico, produttivo e occupazionale regionale;
- compiere analisi e studi specifici sui settori degli appalti nell'edilizia e nella sanità;
- emanare linee guida per le Amministrazioni pubbliche regionali sul tema della legalità;
- monitorare le procedure di spesa ed i tempi di pagamento;
- creare e gestire il repository unico regionale, contenente tutti i dati in formato digitale, raccolti dagli osservatori degli enti locali e da altri Servizi e Amministrazioni Pubbliche regionali, in particolare dalle centrali appaltanti, sugli appalti e sugli affidamenti in modo da farli emergere e rendere disponibili nella sezione trasparenza del portale della Regione."»

Emendamento 39, a firma del consigliere Favia:

«Dopo l'articolo 16 inserire l'articolo 16 bis:

"Art. 16 bis

Partecipazione

1. La Regione assume la partecipazione dei soggetti che operano per lo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile quale elemento portante per le politiche per la lotta alle infiltrazioni mafiose.

2. Al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione attiva dei soggetti di cui al comma 1, e rendere pubblica la relazione prevista dall'articolo 17 comma 2, la Regione organizza una conferenza pubblica, di norma biennale, a cui partecipano le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni del terzo settore, gli enti locali e gli altri enti e soggetti interessati per svolgere un periodico esame dell'attuazione, in ambito regionale, degli interventi previsti dalla presente legge, nonché per acquisire pareri e proposte per la loro programmazione.

3. La conferenza, di cui al comma 2, può essere preparata da gruppi di lavoro a composizione paritetica fra enti locali, associazioni e parti sociali, operanti senza oneri per la Regione. Ai gruppi, al fine di approfondire temi specifici, possono essere altresì invitati responsabili ed operatori di sicurezza, di contrasto ai fenomeni criminali, nonché esperti del settore. I gruppi di lavoro si avvalgono delle risultanze emergenti dall'esercizio delle funzioni di osservatorio di cui all'articolo 12, comma 2 lett. b)."»

Emendamento 40, a firma del consigliere Mumolo:

«Articolo 4, al comma 2, prima delle parole "dotate di un forte radicamento sul territorio", sono inserite le seguenti parole: "iscritte nei registri costituiti con le citate leggi regionali"».

Emendamento 41, a firma del consigliere Mumolo:

«Articolo 6, al comma 2, dopo le parole "la Regione promuove iniziative di formazione volte a", sono aggiunte le seguenti parole: "diffondere la cultura dell'etica pubblica, a"».

Emendamento 42, a firma del consigliere Favia:

«Dopo l'articolo 7 inserire l'articolo 7 bis:

"Art. 7 bis

Rapporti negoziali tra privati e Pubbliche Amministrazioni

1. Al fine di incrementare l'impermeabilità delle Amministrazioni Pubbliche del territorio regionale, non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione, rispetto a qualsiasi forma di collusione ed infiltrazione mafiosa, esse, nel concludere accordi con soggetti privati, dovranno sottostare alla rigida applicazione dei principi di imparzialità amministrativa, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, di trasparenza con l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di rendere pubblici procedure e provvedimenti, tramite pubblicazione nella sezione trasparenza dei propri portali web, consentendo in maniera estesa il diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte di soggetti terzi interessati.

2. Per le finalità di cui al comma 1 tutti i soggetti, che instaurano rapporti negoziali con l'Amministrazione regionale, aziende ed enti pubblici da essa dipendenti e/o sottoposti a vigilanza, Province e Comuni del territorio regionale e enti ed aziende da questi dipendenti e/o sottoposti a vigilanza, nonché altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica, dovranno chiarire la propria reale identità, consentendo a chiunque abbia interesse, oltre che all'amministrazione, di essere in grado di risalire all'identità soggettiva.

3. Nell'atto negoziale dovranno essere inserite le seguenti clausole, le cui violazioni costituiranno causa di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 codice civile:

a) clausola contenente l'esclusione dagli atti negoziali dei soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati di criminalità di tipo mafioso o comunque riconducibili ad organizzazioni criminali, nonché per reati di concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt. da 318 a 322 c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.), rapina (art. 628 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), usura (art. 644 c.p.), ricettazione (art. 648 c.p. esclusa l'ipotesi prevista dal cpv. di tale articolo), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o altri utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies Legge n. 356/92), reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, fra cui quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 cpv. 1 c.p.), turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). L'esclusione e il divieto operano se la sentenza è stata emessa nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di imprese individuali; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data del rapporto negoziale, qualora il soggetto non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

b) clausola contenente l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e/o agli organi di polizia, effettuandone segnalazione anche alla pubblica amministrazione, di ogni tentativo di estorsione o condizionamento;

c) clausola contenente l'obbligo di non concedere lavori in subappalto alle ditte che ricadono nelle cause di esclusione di cui alla lett. a);

d) clausola volta ad obbligare le imprese italiane, sia individuali che costituite in forma di società, a fornire il certificato storico della C.C.I.A.A. ove hanno sede legale ed ogni indicazione o documentazione utile ad individuare gli effettivi titolari dell'impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali. Per le imprese europee ed estere medesima documentazione rilasciata da altro organismo avente tale competenza;

e) clausola volta ad assicurare la piena applicazione dei CCNL di riferimento, escludendo i soggetti che non li applicano, favorendo una competizione fra imprese che rispettano le condizioni economiche e normative degli addetti del settore, così come disciplinate dai CCNL di categoria ed evitando una concorrenza sleale basata sul non rispetto delle tutele contrattuali, sia sul versante retributivo che sul versante della sicurezza sul lavoro;

f) clausola volta ad introdurre la responsabilità solidale del committente, in maniera tale da consentire all'Amministrazione committente una reale possibilità di controllo sui doveri dell'appaltatore su cui è chiamata a rispondere in maniera solidale;

g) clausola sociale volta a tutelare i lavoratori ed eliminare il fenomeno del cambio di appalto, finalizzato ad acquisire agevolazioni contributive;

h) clausola contenente l'obbligo per le imprese di presentare preventivamente l'autocertificazione del legale rappresentante circa la regolare posizione rispetto alle norme disciplinanti il lavoro dei disabili, Legge. 12 marzo 1999, n. 68, o la certificazione attestante il rispetto delle norme contenute nella stessa Legge, concernente il diritto al lavoro delle persone con disabilità.".»